

**PROROGA DI UN ANNO DELL'ESERCIZIO LIBERO
PROFESSIONALE INTRAMOENIA E RELATIVE MODALITA' IN
AMBITO COSIDDETTO " ALLARGATO " E DI 3 ANNI PER IL
FINANZIAMENTO NAZIONALE AD HOC ALLE STRUTTURE
DEDICATE A TALE ESERCIZIO PROFESSIONALE SECONDO I
PIANI DI RICHIESTA SPECIFICA DELLE SINGOLE REGIONI .**

(Proroga attività libero professionale intramuraria)

1. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, è fissato al 31 dicembre 2012.

RELAZIONE

La legge n. 120 del 2007 e successive modificazioni poneva e pone una serie di adempimenti a carico delle Aziende sanitarie e delle Regioni, finalizzati a consentire ai medici dipendenti del SSN di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende e con modalità che assicurino il controllo dei volumi prestazionali (che non devono superare, globalmente, quelli eseguiti nell'orario di lavoro), la riscossione diretta degli onorari da parte delle Aziende, la separazione dell'attività istituzionale da quella intramuraria in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.

Il successivo Accordo del 18 novembre 2010 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, demanda alle Regioni specifici compiti per le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria ed all'Osservatorio per l'attività libero-professionale intramuraria, in collaborazione con l' Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'attività di monitoraggio dello stato di attuazione della suddetta attività.

Dai dati pervenuti attraverso le schede di rilevazione, che le Regioni dovevano restituire per consentire all'Osservatorio medesimo di stabilire lo stato di adempimento di ciascuna Regione, è emerso che non tutte le Regioni sono in grado di garantire entro il termine del 31 dicembre 2011,

(termine così rideterminato dal dPCM 25 marzo 2011), gli adempimenti di cui al suindicato Accordo e pertanto occorre prorogare il citato termine del 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, entro il quale tutte le iniziative al riguardo dovranno essere portate a compimento.

Si rappresenta che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione, relativamente alla quale è stata chiesta l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3 del dPCM n. 170 del 2008, si rende necessaria al fine di portare a compimento tutte le iniziative relative alle modalità di esercizio dell'attività libero professionale. Le aziende sanitarie continueranno, in attesa degli interventi di ristrutturazione edilizia, ad applicare i provvedimenti già adottati dalle stesse per assicurare l'esercizio di tale attività, inclusa l'autorizzazione all'utilizzo degli studi privati. Non incide sulla attività dei cittadini, anzi si consente agli stessi di continuare ad usufruire delle prestazioni libero professionali.

L'opzione di non intervento comporterebbe il blocco dell'attività libero professionale intramoenia.

ART.17

(Modifica, dell'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 in materia realizzazione di strutture sanitarie per l'attività intramuraria)

“1. Al fine di consentire alle Regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2014”.

RELAZIONE

L'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 120 prevede la revoca della copertura finanziaria delle risorse statali assegnate agli interventi di ristrutturazione edilizia, finalizzati al programma per la libera professione intramuraria per i quali la Regione non abbia conseguito il collaudo entro il termine del 31.01.2009.

La legge di conversione del decreto legge n. 154 del 2008, 4 dicembre 2008, n. 189, ha previsto all'articolo 1-bis che tale termine fosse rideterminato al 31 dicembre 2012. La proroga si era resa necessaria per consentire a ciascuna Regione interessata di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria in coerenza con i piani di riorganizzazione delle reti ospedaliera e territoriale conseguenti all'adozione del Piano di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale e di rientro del disavanzo, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004.

Gli effetti della manovra economico-finanziaria di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, non ha consentito al momento l'adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento degli interventi richiesti dalle singole Regioni.

Considerato che, al momento, in conseguenza dell'ulteriore manovra di cui al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, non si ha ancora certezza delle

disponibilità finanziarie da destinare al finanziamento del programma in questione, si ritiene, pertanto, necessario prorogare ulteriormente il termine già fissato per il collaudo per le opere e per le attrezzature, al fine di perseguire in concreto gli obiettivi posti con il citato d.lgs. n. 254 del 2000.

Si precisa che al 31 luglio 2011 su una somma assegnata dal decreto del Ministro della salute dell'8 giugno 2001 pari ad € 826.143.140,92, risultano ammessi a finanziamento n. 418 interventi, per complessivi € 746.843.755,27, pari al 90,4% della somma assegnata.

La somma di € 79.299.385,65, ancora da autorizzare, riguarda per il maggiore importo le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Abruzzo, Campania e Puglia.

La disposizione, relativamente alla quale è stata chiesta l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3 del dPCM n. 170 del 2008, si rende necessaria al fine di prorogare ulteriormente il termine già fissato per il collaudo delle opere e delle attrezzature, al fine di perseguire in concreto gli obiettivi posti con il citato d.lgs. n. 254 del 2000.

Non incide direttamente sulla attività dei cittadini; comunque gli stessi avranno una maggiore scelta nell'erogazione delle cure. Le imprese per la parte relativa a ristrutturazioni avranno la possibilità di concorrere alle gare d'appalto che verranno bandite per quanto riguarda il lavori e le forniture. L'opzione di non intervento pregiudica tale possibilità comportando ripercussioni nell'attività in questione.

23 dicembre 2011

La proroga delle disposizioni legislative con le soprariportate normative in argomento, di interesse anche per tanti medici del SSN, risulta nel testo approvato il 23 dicembre 2011 dal CDM. Lo stesso testo degli articoli, inviato alla G.U. per entrata in vigore, sarà oggetto di esame del Parlamento per la conversione in Legge, con eventuali integrazioni e modifiche entro i 60 giorni successivi.

ARTICOLI TRATTI DAL SITO IL SOLE 24 ORE

A CURA CIMOASMD DR. LUCIANO MULAS